



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINCATO NICOLETTA

Seduta del 21/11/2017

### FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da avvocato e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha chiesto, in relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, che sia accertato il suo diritto alla restituzione di € 2.139,09 a titolo di rimborso di oneri (commissioni e premio assicurativo) e, più esattamente, della quota parte di detti oneri non maturata al momento dell'estinzione del rapporto, al netto di quanto già retrocesso in sede di conteggio estintivo, oltre ad interessi legali dalla data del reclamo.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, premesso che il contratto non sarebbe passibile di censure sotto il profilo della chiarezza e trasparenza delle condizioni praticate, rileva di avere corrisposto in sede di conteggio estintivo quanto dovuto e di essersi altresì dichiarato disponibile al riconoscimento dell'ulteriore somma di € 1.069,66, mediante proposta transattiva formulata via e-mail. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso ovvero per un suo parziale accoglimento nella misura della proposta transattiva formulata dalla resistente.

Il ricorrente, in sede di repliche, ha fatto sapere di non accettare la suddetta proposta, chiedendo pertanto a questo Arbitro di pronunciarsi.



## DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento per quanto si va di seguito ad esporre.

E' orientamento ormai pacifico e condiviso dei Collegi ABF quello per cui, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente abbia diritto alla restituzione, stante il chiaro tenore dell'art. 125 *sexies*, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D. Lgs. n. 141/2010, di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario ma aventi natura c.d. *recurring*, cioè soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del rapporto di finanziamento. Il diritto del cliente è strettamente correlato ai costi continuativi che, una volta intervenuta l'estinzione anticipata, non hanno più causa giustificativa e che, essendo stati sopportati anticipatamente al momento della conclusione del contratto, devono essere rimborsati secondo la regola dell'indebito oggettivo per difetto del sinallagma ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (in tale senso si veda la decisione del Collegio di coordinamento n. 7716/2017).

La non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi *contra legem* e contro i regolamenti di settore (oltre al menzionato art. 125 *sexies* del D. Lgs. 385/1993, cfr. l'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l'art. 22, comma 15 *quater* del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Con specifico riguardo alle previsioni del contratto di finanziamento sottoposto all'esame del Collegio dal ricorrente, deve rilevarsi che il contratto descrive come unica voce (avente carattere unitario e inscindibile) i vari oneri sostenuti dal ricorrente al momento della conclusione del contratto, includendovi, in modo indistinto, attività senz'altro destinate a protrarsi per tutta la durata del rapporto (come gli oneri finanziari sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi e per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione; ovvero il controllo dei versamenti periodici della rate di ammortamento, ecc.) ed attività invece puntualmente espletate prima della conclusione del contratto. Se ne deve desumere - in conformità a consolidato orientamento dell'ABF espresso nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/14 e anche in applicazione dell'art. 1370 cod. civ. e, ancor più, dell'art. 35, comma 2, del Codice del consumo - la natura *recurring* di tutte le voci di costo descritte in modo così opaco ed il diritto pertanto alla loro retrocessione sulla base del criterio del *pro rata temporis*.

Spetta pertanto al ricorrente la retrocessione di € 162,69 per commissioni bancarie al netto di quanto già retrocesso in sede di conteggio estintivo, € 1.231,08 per commissioni di intermediazione, sempre al netto di quanto già retrocesso in sede di conteggio estintivo, € 745,55 a titolo di premio assicurativo corrisposto a copertura del rischio vita, e, quindi, complessivamente € 2.139,32, da ridursi al minor importo di € 2.139,09 richiesto dal ricorrente, oltre agli interessi legali dal momento del reclamo.



**P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.139,09, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO